



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 19 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PASCOLO MALGHE ARPACO, VALARICA DI SOPRA, VALARICA DI SOTTO, DOTESSA DI SOPRA, VALLORSELLA, TONAREZZA DI SOPRA, DOTESSA DI SOTTO P.ED. 3 – 17 – 5 – 6 - 11 E PP.FF. 5 – 6 – 8 – 9 – 11 - 13 IN CC. CINTE TESINO II^ E LE PP.FF. 11216 – 11217 IN C.C. CASTELLO TESINO, PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2020 – 2022. UNIONE ALLEVATORI MALGA ARPACO, SOCIETÀ SEMPLICE AVENTE SEDE IN CINTE TESINO (TN). PREVIA SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI USO CIVICO.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 20.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato in modalità telematica il Consiglio Comunale come da decreto del Sindaco prot. 1686 dd. 04.06.2020.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco –
BIASION MATTIA
CASATA GINO
CECCATO FERDINANDO
DORIGATO ALESSANDRA
LOCATELLI UGO
MEZZANOTTE MIRCO
TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

BUSANA CESARE – ingiustificato -
MEZZANOTTE ANDREA – ingiustificato -
MOLINARI GIULIANO – ingiustificato -
PASQUAZZO LUCA – ingiustificato -

Assiste il Segretario Comunale **dott. Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 26/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PASCOLO MALGHE ARPACO, VALARICA DI SOPRA, VALARICA DI SOTTO, DOTESSA DI SOPRA, VALLORSELLA, TONAREZZA DI SOPRA, DOTESSA DI SOTTO P.ED. 3 – 17 – 5 – 6 - 11 E PP.FF. 5 – 6 – 8 – 9 – 11 - 13 IN CC. CINTE TESINO II^ E LE PP.FF. 11216 – 11217 IN C.C. CASTELLO TESINO, PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2020 – 2022. UNIONE ALLEVATORI MALGA ARPACO, SOCIETÀ SEMPLICE AVENTE SEDE IN CINTE TESINO (TN). PREVIA SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI USO CIVICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, il quale ricorda che con deliberazione giunta n° 7 dd. 20.01.2011, esecutiva, si era deciso di concedere in affitto il complesso pascolivo delle malghe Arpaco (pp.edd. 3 – 17 e p.f. 5 in cc. Cinte Tesino II^), Valarica di Sopra (p.f. 6 in cc. Cinte Tesino II^), Valarica di Sotto (pp.edd. 5 – 6 e p.f. 8 in cc. Cinte Tesino II^), Dotessa di Sotto (p.f. 11216 in cc. Castello Tesino), Dotessa di Sopra (p.f. 11217 in cc. Castello Tesino), Vallorsella (p.f. 9 in cc. Cinte Tesino II^), Tonarezza di Sopra (p.f. 11 in cc. Cinte Tesino II^), Tonarezza di Sotto (p.ed. 11 e p.f. 13 in cc. Cinte Tesino II^) per il periodo 2011/2016, ad un conduttore da individuarsi mediante trattativa privata, previo confronto concorrenziale.

A seguito di confronto concorrenziale esperito in data 22.03.2011 sono risultati aggiudicatari il signor Piazza Carlo e Cosul Cuffaro Luca, che avevano dichiarato di voler gestire il complesso pascolivo congiuntamente in quota uguale pari al 50 % ciascuno, dietro pagamento di un canone annuo di Euro 17.560; in data 06.05.2011 si stipulava contratto Rep. n. 472.

Con sentenza n. 323/2013, su ricorso del precedente affittuario/concessionario – dopo una I sentenza favorevole al Comune da parte del TAR - la Corte di Appello di Trento ha dichiarato instaurato, ex art. 4 bis della Legge 03.05.1982 n° 203 e s.m. in materia di contratti agrari (che prevede il diritto di prelazione), un nuovo rapporto di affitto tra la parte ricorrente “Unione allevatori malga Arpaco” avente sede in Cinte Tesino (TN) ed IL Comune di Cinte Tesino, alle medesime condizioni già in essere/convenute con i precedenti aggiudicatari Piazza e Cosul Cuffaro.

In data 17.06.2014 si stipulava contratto di affitto Rep. 494 del complesso pascolivo in questione con l’“Unione allevatori malga Arpaco”, per il periodo 2014- 2019.

Avvalendosi di quanto previsto dal II capoverso dell’art. 3 del contratto, con nota prot. n. 699 dd. 05.03.2019 a firma del Sindaco si è proceduto a formale disdetta del contratto.

In data 06.03.2019 con nota prot. n. 700 si proponeva al Consorzio dei Comuni Trentini specifico quesito riguardante la qualifica e la normativa applicabile conseguentemente al contratto instaurato con L’Unione Allevatori.

Con nota dd. 17.07.2019 il Consorzio, inquadrando in sostanza il contratto nella fattispecie della concessione in uso, trattandosi di immobili soggetti al vincolo dell’Uso Civico di cui alla L.P. 14.06.2005 n° 6 e s.m. La procedura per la nuova concessione in uso dei beni avrebbe dovuto rispettare quanto previsto e disposto dalla normativa in materia vigente; in primis l’art. 39 della

L.P. 19.07.1990 n° 23 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione e le specifiche Linee guida emanate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 731 dd. 06.05.2015.

In data 17.12.2019 si è chiesto al dott. for. Andrea Boso, Studio Sistema Ambiente di Castello Tesino (TN) di effettuare una valutazione, tenuto conto della condizione, delle caratteristiche e quant'altro rilevante, del canone minimo che si poteva porre a base di un'eventuale asta pubblica o di un confronto concorrenziale per l'affido di una nuova concessione in uso dei vari pascoli e relative strutture.

Con nota dd. 19.12.2019 il professionista faceva pervenire le sue valutazioni, in base alle caratteristiche architettoniche delle strutture, la possibilità o meno di svolgere attività agrituristica, la dotazione tecnica presente nelle singole malghe, la consistenza delle superfici di pascolo, come da Piano di Assestamento Forestale e da schedario dei pascoli istituito dal Servizio Agricoltura della PAT e le condizioni pabulari e alpicolturali dei pascoli ascrivibili ad ogni singola struttura; rispettivamente, per quanto qui interessa:

- Malga Arpaco : (condiz strutturali buone per malga e per stallone); sup. lorda pascolo 83,43 Ha, netta 81,71 Ha; caratt. pascolo buone; canone Euro 15.000
- Malga Vallarica di Sopra (condiz strutturali buone per malga e per stallone; sup. lorda pascolo 22,81 Ha; netta 21,54 Ha caratt. pascolo buone; canone Euro 4.000,00
- Malga Vallarica di Sotto (condiz strutturali sufficienti per stallone, malga non abitabile); sup. lorda pascolo 10,54 Ha; netta 10,38 Ha caratt. pascolo sufficiente, invasato da nitrofile; canone Euro 1.000,00
- Malga Vallorsella (condiz strutturali ottime per malga, buone per stallone); sup. lorda pascolo 21,08 Ha; netta 19,83 Ha; caratt. pascolo discrete; canone Euro 5.000,00

Con successiva nota dd. 06.03.2020, acquisita al prot. com. n. 860 il tecnico, fatte presente alcune incongruenze rilevate sulla stima e comunque in base alle scelte dell'Amministrazione – lo stallone di Vallarica di Sopra e quello di Vallorsella non vengono messi a disposizione, correggeva la sua stima, come segue:

- per Malga Vallarica di Sopra, scorporato delle strutture di malga (stallone) il canone può essere stimato in Euro 2.700,00;
- per Malga Vallorsella, scorporato delle strutture di malga (stallone) il canone può essere stimato in Euro 2.600,00;

Alla stima veniva anche aggiunta la valutazione dei pascoli della Località Dotessa di Sotto, i quali, pur essendo situati in CC. Castello Tesino, risultano di proprietà del Comune di Cinte Tesino e per i quali, tenuto conto della mancanza di strutture di malga idonee a poter svolgere qualsiasi attività zootecnica, vista la consistenza delle superfici di pascolo (16,74 Ha lorda; 16,22 Ha netta), le condizioni pabulari e alpicolturali del cotico, viene stimato che un canone che si può porre a base d'asta può essere di annui Euro 1.500,00.

Con nota dd. 23.02.2020, acquisita al prot. com. n. 640 l'Unione Allevatori Malga Arpaco ha presentato una offerta per la concessione dei pascoli malghe Arpaco (pp.edd. 3 – 17 e p.f. 5 in cc. Cinte Tesino II^), Valarica di Sopra (p.f. 6 in cc. Cinte Tesino II^), Valarica di Sotto (pp.edd. 5 – 6 e p.f. 8 in cc. Cinte Tesino II^), Dotessa di Sotto (p.f. 11216 in cc. Castello Tesino), Dotessa di Sopra (p.f. 11217 in cc. Castello Tesino), Vallorsella (p.f. 9 in cc. Cinte Tesino II^), Tonarezza di Sopra (p.f. 11 in cc. Cinte Tesino II^), Tonarezza di Sotto (p.ed. 11 e p.f. 13 in cc. Cinte Tesino II^), per le stagioni di alpeggio 2020 – 2021, offrendo un canone di annui complessivi Euro 20.000,00.

L'intenzione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto della qualità della gestione sin qui operata dall'Unione Allevatori, facendone più una questione di qualità, tenuto conto della tutela dell'ambiente e di appoggio alle tradizionali attività di allevamento, preso atto pure che sui pascoli di proprietà del Comune di Cinte non vi sono più i titoli che danno diritto in altre realtà ai contributi dell'Unione europea e non sono pertanto appetibili come altri in realtà vicine, manifestata informalmente all'Unione Allevatori, che aveva bisogno di programmare la propria attività, era quella di aderire alla proposta presentata, ritenendo il canone offerto in linea con quelli normalmente praticati sul mercato per consimili realtà.

Purtroppo, peraltro, prima di aver formalizzato quanto sopra – trattandosi di Uso civico la competenza tra l'altro è del Consiglio comunale, a' termini di quanto previsto e disposto dall'art. 14, 3° comma, lett. e), del vigente Statuto comunale, si è manifestata l'epidemia da Coronavirus, poi dichiarata dall'OMS pandemia, che ha ulteriormente "complicato" le cose.

Preso atto comunque che non sono giunte alla data attuale formali domande da parte di censiti portatori del Diritto di Uso Civico di vedersi assegnare la concessione.

Che peraltro, a' termini di legge il diritto di Uso civico andrà comunque garantito a' termini di legge anche in seguito, nel corso del contratto di concessione.

Il comma 4 bis dell'art. 25 della L.P. n° 4/2003 (Legge provinciale sull'agricoltura) dispone che "i pascoli montani di proprietà dei Comuni e i pascoli gravati di Uso civico appartenenti, sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale e tenuto conto della schema tipo di disciplinare tecnico – economico predisposto dalla Giunta medesima. E' comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico".

Viste le norme emanate a tal fine dalla Provincia Autonoma di Trento con Deliberazione G.P. n. 731 dd. 06.05.2015, avente ad oggetto "Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico – economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art. 25 comma 4 bis della L.P. n° 4/2003; approvazione delle linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della L.P. n° 23/1990; istituzione delle schedario provinciale dei pascoli".

Vista e richiamata la L.P. 14.06.2005, n. 6 e s.m., Disciplina dell'amministrazione dei beni di Uso civico di cui alla Legge 16.06.1927 n. 1766 e s.m.; in particolare i seguenti articoli:

- articolo 13, comma 2 : la sospensione temporanea del vincolo di uso civico può essere disposta, previa autorizzazione della Provincia, a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del Comune.
- articolo 15, comma 1 : la sospensione del vincolo di suo civico può essere disposta per la realizzazione di opere, interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali.
- articolo 15, comma 2 : la concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto, nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.
- articolo 15, comma 3 : il corrispettivo deve essere congruo ed impiegato in conformità a quanto previsto dall'art. 10.

- articolo 10 : le risorse derivanti dai beni di uso civico devono essere impiegate per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio di uso civico; le eventuali eccedenze possono essere destinate: all'incremento e al miglioramento del patrimonio di uso civico anche mediante l'acquisizione o la realizzazione di immobili o opere che possano essere gravate di uso civico; al finanziamento di servizi pubblici, di attività di interesse comunale o frazionale, di interventi o di opere pubbliche rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti del Comune o della frazione.

Vista e richiamata parimenti la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2161 di data 11.10.2013, in base alla quale la sospensione viene autorizzata in funzione di concessioni in uso del bene, da effettuarsi ai sensi dell'art. 23 della L.P. 14.06.2005, n° 6 e ss.mm.ii., o costituzioni di diritti reali di superficie o servitù prediale, a titolo oneroso, quando questi comporti per i titolari del diritto di uso civico un effettivo vantaggio. Qualora tale vantaggio sia costituito, in tutto o in parte, da un corrispettivo, esso deve essere congruo e non simbolico e l'amministrazione competente deve indicare le modalità di reimpiego nel rispetto delle destinazioni indicate dall'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n° 6 e ss.mm.. La sospensione del vincolo di uso civico è sempre temporanea e relativa ed è autorizzata, ricorrendone i presupposti, per le finalità indicate dall'amministrazione competente. A prescindere dalla loro durata, per la concessione in uso a terzi di un bene di uso civico o per la costituzione di diritti reali di superficie o servitù prediali su beni di uso civico, non è necessaria la sospensione qualora non venga escluso o limitato l'esercizio dei diritti di uso civico.

Richiamata pure la circolare del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. prot. n. S110/13/23691/1.1.2/6-13 dd. 15.01.2013, avente per oggetto "modificazioni alla L.P. 14.06.2005, n. 6", nella quale è previsto espressamente che, sebbene il comma 5 dell'art. 15 della L.P. n° 6/2005 relativo alla determinazione del corrispettivo in caso di sospensione del vincolo di uso civico (che fa riferimento all'indennità di asservimento) in caso di opere pubbliche o di pubblica utilità sia stato abrogato dalla L.P. 27.12.2012, n° 25 (legge finanziaria provinciale 2013), è mantenuto il principio della congruità del corrispettivo, rimettendo alle Amministrazioni competenti di valutare in autonomia e senza limiti minimi la determinazione del corrispettivo richiesto.

Richiamato altresì l'articolo 15, comma 6, della L.P. n° 6/2005, il quale prevede espressamente che per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a n. 9 (nove) anni è richiesta l'autorizzazione del competente servizio Autonomie Locali della P.A.T., da rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l'associazione più rappresentativa delle ASUC.

Ritenuto giusto ed opportuno, tutto quanto sopra premesso, aderire formalmente alla richiesta dell'Unione Allevatori, disponendo per una concessione in uso del compendio a trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h, e comma 4, secondo quanto previsto e disposto dal 3° comma dell'art. 39 della L.P. 19.07.1990 n° 23 e s.m., per n. 2 stagioni pascolive; previa sospensione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal comma 6 dell'art. 15 della L.P. n° 6/2005 e s.m., del vincolo di Uso Civico esistente sulle pp.ff. 5 – 6 – 8 – 9 – 11 – 13 in CC. Cinte Tesino II, per un periodo corrispondente alle n. 2 stagioni pascolive e pertanto sino al 25 settembre 2021.

Preso anche atto che non vi è sicuramente il tempo ora di effettuare una procedura d'asta o di confronto concorrenziale, molto onerosa e dispendiosa anche in termini del tempo necessario per il suo espletamento, che porterebbe molto in là l'affido del contratto.

Riconosciuto il canone offerto, tutto quanto sopra premesso, comunque conveniente pure per l'Amministrazione comunale, che diversamente vedrebbe l'entrata azzerata sicuramente; tenuto conto della residua durata della stagione pascoliva.

Dato atto che il canone annuo verrà introitato al cap. 485 del Bilancio di previsione del periodo 2020 - 2022, esercizio finanziario 2020 e seguenti, e verrà reinvestito a' termini di quanto previsto e disposto dal sopra citato art. 10 della L.P. n° 6/2005 e s.m., trattandosi di terreni ed immobili soggetti ad Uso Civico.

Vista la L.P. 19.07.1990 n° 23 e s.m., recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento, in particolare l'art. 19 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e s.m., in particolare l'art. 10.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione attestante, rispettivamente, la regolarità tecnico - amministrativa e la regolarità contabile, espressi dal Segretario comunale e dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e s.m.i.

Vista la L.P. 19.07.1990 n° 23 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione.

Visto il Codice civile.

Vista la normativa in materia vigente sopra richiamata in materia di contratti agrari; in particolare la Legge 11.02.1971 n° 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici) la Legge 03.05.1982 n° 203 (Norme sui contratti agrari).

Visto lo schedario pascoli allegato alla nota del Servizio Foreste e Fauna della PAT prot. 1082 dd. 02.01.2018, assunta al protocollo comunale in data 03.01.2018, sub n. 21 e depositata agli atti.

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 05.03.2001 n° 57), il quale estende esplicitamente l'applicazione della disciplina dei fondi rustici alle proprietà degli enti territoriali anche ai terreni demaniali o del patrimonio indisponibile; preso atto che esso si applica anche ai terreni gravati dal Diritto di Uso civico.

Visto il Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Riconosciuta l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in modo da permettere sin da subito l'avvio dell'attività, una volta esperiti gli adempimenti richiesti dalla legge.

A seguito di distinte votazioni, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. Di sospendere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal comma 6 dell'art. 15 della L.P. n° 6/2005 e s.m., il vincolo di Uso Civico esistente sulle particelle fondiarie n. 5 – 6 – 8 – 9 – 11 – 13 in C.C. Cinte Tesino II[^], corrispondenti al complesso pascolivo delle malghe malghe Arpaco (pp.edd. 3 – 17 e p.f. 5 in cc. Cinte Tesino II[^]), Valarica di Sopra (p.f. 6 in cc. Cinte Tesino II[^]), Valarica di Sotto (pp.edd. 5 – 6 e p.f. 8 in cc. Cinte Tesino II[^]), Dotessa di Sotto (p.f. 11216 in cc. Castello Tesino), Dotessa di Sopra (p.f. 11217 in cc. Castello Tesino), Vallorsella (p.f. 9 in cc. Cinte Tesino II[^]), Tonarezza di Sopra (p.f. 11 in cc. Cinte Tesino II[^]), Tonarezza di Sotto (p.ed. 11 e p.f. 13 in cc. Cinte Tesino II[^]); per un periodo di anni 2 (due), corrispondente alle stagioni pascolive 2020 – 2021 – chiedendo la prescritta autorizzazione del competente Servizio Autonomie della P.A.T.
2. Di concedere in uso il complesso pascolivo di cui sub 1. a trattativa privata diretta, secondo quanto previsto e disposto dall'art. 39, 3° comma, della L.P. n° 23/1990 e s.m., all'Unione Allevatori Malga Arpaco, avente sede in Cinte Tesino (TN); dietro corresponsione di un canone annuo di Euro 20.000,00.
3. Di dare atto che il canone annuo verrà introitato al cap. 485 del Bilancio di previsione del periodo 2020 - 2022, esercizio finanziario 2020 e seguenti, e verrà reinvestito a' termini di quanto previsto e disposto dal sopra citato art. 10 della L.P. n° 6/2005 e s.m., trattandosi di terreni ed immobili soggetti ad Uso Civico.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione Allevatori, per debita conoscenza.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **29/06/2020** al **09/07/2020** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.